

TUTTE le **AGEVOLAZIONI** della dichiarazione **2026**

Aspetti Generali



INDICE

Il rilascio del visto di conformità	2
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione.....	12
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda (Quadro E).....	19
Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II).....	37
Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)	42
Autocertificazioni.....	48

Il rilascio del visto di conformità

L'art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 7-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La citata l. n. 26 del 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2019, n. 75 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; pertanto, come già specificato nella circolare del 24 maggio 2019, n. 12/E, la versione modificata dell'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, è entrata in vigore il 30 marzo 2019. In conclusione, le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti abilitati si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019.

La norma vigente prevede, altresì, che il CAF o il professionista abilitato, qualora rilevi errori in relazione al visto di conformità rilasciato, può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999.

In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono, invece, richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) che ha presentato il modello 730 tramite CAF o professionista abilitato con visto di conformità risultato infedele (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014).

La previsione di cui al citato art. 39, comma 1, lett. a), atteso il richiamo all'art. 26 del d.m. n. 164 del 1999, è limitata esclusivamente alle fattispecie che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-*ter*.

Si segnala, infine, che il comma 3-*quater* del citato art. 26 del d.m. n. 164 del 1999 non appare coordinato con le nuove disposizioni allorquando stabilisce che l'ammontare delle somme dovute dal RAF/CAF o dal professionista abilitato è «*pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo*

giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi».

La riduzione a due terzi deve quindi intendersi applicabile all'importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata indicata alla lett. a), del comma 1 dell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Verifiche di conformità

Nell'ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell'eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall'art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell'apposizione del visto infedele previste dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell'oggetto dei controlli.

Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;

- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Ai fini della corretta apposizione del visto di conformità si rinvia anche ai chiarimenti forniti al paragrafo 4 della circolare n. 12/E del 2024.

Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-ter, del d.lgs. n. 241 del 1997, nell'ambito della condotta dei CAF ai fini dell'applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale, sanzione pecuniaria per mancato rispetto dei livelli di servizio).

Il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell'eventuale comunicazione prevista dall'art. 26, comma 3-ter, del d.m. n. 164 del 1999, qualora rilevi di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato può trasmettere, come già accennato, una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione dei dati rettificati nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, così come specificato nel paragrafo *Dichiarazione rettificativa*.

Non è imputabile al CAF o al professionista abilitato la mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e delle situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla presente Raccolta e la correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo allo stesso.

Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell'onere ai fini del riconoscimento della spesa. Al riguardo, con la circolare del 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito che il soggetto che presta l'assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione.

Occorre tener conto dell'esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte: la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella Certificazione Unica (CU), deve annotare

sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta. L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. È cura del soggetto che presta l'assistenza informarlo dei presupposti che legittimano la deduzione/detrazione (**Circolare 21.04.2009 n. 18/E**).

In generale, la responsabilità del CAF o del professionista abilitato non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all'inquilino, come prescritto dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

La circolare del 26 febbraio 2015, n. 7/E, ha chiarito che il visto di conformità, che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale, si rilascia mediante l'indicazione del codice fiscale e l'apposizione della firma nell'apposito spazio dei modelli dichiarativi e che per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che in base all'art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, il CAF del CAF, o il professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità.

Pertanto, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del rilascio del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l'utilizzo in compensazione mediante mod. F24 (art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), o nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel *Superbonus*, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere l'apposizione di uno specifico visto di conformità (**Circolare 29.11.2021 n. 16/E**).

Nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l'eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore ad euro 5.000.

Resta fermo che qualora un contribuente che non possieda redditi derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo richieda l'assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori ad euro 5.000, deve richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.

Al riguardo si confermano i chiarimenti della circolare 25 settembre 2014, n. 28/E, secondo la quale i RAF dei CAF-dipendenti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il d.lgs. n. 241 del 1997, già svolgono l'attività di assistenza fiscale.

Con riferimento al *Superbonus*, il comma 11 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che, in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. La disposizione prevede, altresì, che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

Al riguardo si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al *Superbonus* nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l'obbligo di apposizione del visto sull'intera dichiarazione (come ad esempio nell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per il *Superbonus*. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiarazione rettificativa e comunicazione dei dati rettificati

Qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d'imposta da rettificare. La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l'infedeltà del visto con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999, con

la quale è comunicato l'esito del controllo con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

Conseguentemente a tale ampliamento temporale occorre tener presente la data di trasmissione del modello 730 a rettifica:

- entro il 10 novembre dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica; diversamente se il sostituto è variato deve essere qualificato come "730 senza sostituto";
- oltre il 10 novembre dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come "730 senza sostituto".

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l'infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.

Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che "il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione" si deve ritenere soddisfatta attraverso l'acquisizione della prova che l'intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest'ultimo al CAF o al professionista abilitato, l'invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell'effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto e, in tal caso, non è necessario esibire la prova dell'esplicito diniego del contribuente. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal contribuente non è, invece, necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione.

Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Con la circolare del 10 luglio 1998, n. 180, è stato chiarito che la contestualità della presentazione del 730 rettificativo e del pagamento di quanto dovuto non deve essere intesa nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel medesimo giorno, ma entro lo stesso "*limite temporale*". Nel caso in questione, prima che sia comunicato l'esito del controllo.

In caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa mediante modello 730, se la rettifica riguarda sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata in relazione all'errore che configura il visto infedele.

Nel caso di presentazione di un modello 730 rettificativo con pagamento da parte del CAF o del professionista abilitato di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e da parte del contribuente delle imposte e interessi, l'ufficio, se riscontra un ulteriore errore non sanato con il modello 730 rettificativo, deve tenere conto degli importi già sanati con il pagamento delle imposte, interessi e della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta che erano scaturiti dal 730 rettificativo. In questo caso l'ufficio deve riliquidare solo le imposte e gli interessi da richiedere al contribuente, nonché la somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata da richiedere al CAF o al professionista abilitato, che derivano da eventuali ulteriori errori rilevati. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ritenuto di rettificare i dati oggetto di controllo formale presentando la dichiarazione integrativa mediante il modello Redditi PF, la posizione è sanata nei riguardi del CAF o del professionista abilitato. Fermo restando quanto precede, la modalità per i CAF/professionisti di correggere il visto infedele è costituita dalla dichiarazione rettificativa mediante 730 ovvero, in assenza del consenso del contribuente, di una comunicazione rettificativa. Condotte difformi da quelle sopra descritte possono essere valutate caso per caso con riferimento ai livelli di servizio.

Si precisa, infine, che per la modifica dei redditi dichiarati deve essere presentato un 730 rettificativo o un modello Redditi integrativo e non può essere utilizzata la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, indipendentemente dall'anno in cui è stata prestata l'assistenza fiscale.

Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto "impossibilitato alla firma" o "illetterato", il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità, conservandolo per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento

di identità rilasciato dall'Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell'acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull'atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef).

In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento, e in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), dai relativi decreti attuativi, tra cui, per lo specifico ambito tributario, il decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante *«Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto»*, nonché delle regole tecniche contenute nelle *«Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici»* adottate dall'AgID con Determinazione del 9 settembre 2020, n. 407 e successivamente aggiornate con Determinazione del 17 maggio 2021, n. 371. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell'utente.

A decorrere dall'anno d'imposta 2022, a seguito delle modifiche intervenute nell'art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, ad opera dell'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, sono previste delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.

In particolare:

- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. Il CAF o il professionista abilitato acquisisce dal contribuente una dichiarazione con la quale quest'ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2014. L'esonero dall'esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il

professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate, l'ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento. Resta fermo che il contribuente è tenuto ad esibire (e il CAF o il professionista abilitato a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Qualora, invece, il contribuente ritenga opportuno esibire comunque al CAF o al professionista abilitato anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il CAF o il professionista abilitato esamina i documenti e ne verifica la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Se tale corrispondenza è confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi. In ogni caso il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione diversa da quella, sopra descritta, relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, come, ad esempio, le ritenute esposte nella Certificazione Unica e le spese detraibili e deducibili comunicate dai sostituti d'imposta tramite la medesima certificazione. Il CAF o il professionista abilitato è tenuto a conservare tale documentazione in base alle regole di cui al d.m. n. 164 del 1999. L'eventuale insussistenza delle condizioni soggettive rilevate in capo al contribuente determina il recupero delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni ad esse collegate nei confronti del medesimo. Restano ferme, nei confronti del CAF o del professionista abilitato, le ordinarie sanzioni previste in caso di apposizione di un visto di conformità infedele;

- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell'ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati, salvo quanto di seguito specificato in relazione alle sole spese sanitarie. Per quanto riguarda le spese sanitarie, il CAF o il professionista abilitato verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate

nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie. In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista abilitato è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato. Inoltre, il CAF o il professionista abilitato deve acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. In caso di modifica delle spese sanitarie, infatti, l'elenco dettagliato delle spese risulta necessario al fine di consentire al CAF o al professionista abilitato di dimostrare la correttezza del proprio operato. Qualora il contribuente abbia delle difficoltà nell'utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5, comma 3-*ter*, del d.lgs. n. 175 del 2014, aggiunto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, le disposizioni in esame, sui limiti ai poteri di controllo, si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate in modalità semplificata e guidata, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, del medesimo d.lgs. n. 175 del 2014.

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione corrisponda a quello esposto nelle CU. È necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2025. Per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d'imposta rilasci al contribuente la CU anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avuto durante il 2025; in particolare è necessario verificare che:

- i redditi indicati nelle Sezioni I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della CU 2026. Se il contribuente fruisce in dichiarazione delle agevolazioni previste per gli impatriati (art. 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) e per i docenti e ricercatori (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), verificare che i redditi indicati nella sezione I del quadro C corrispondano a quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della casella “Casi particolari” del quadro C del modello 730/2026;
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 455 o 456 della CU 2026 se il contribuente ha percepito redditi prodotti in zone di frontiera. Se tali redditi sono inferiori o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;
- i redditi indicati nella Sezione I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a 775 della CU 2026 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al contribuente l'agevolazione prevista per coloro che hanno percepito redditi prodotti in euro e sono residenti a Campione d'Italia. Se il contribuente ha percepito anche redditi per cui non è stata riconosciuta l'agevolazione e questi sono indicati nella medesima CU, allora occorre verificare che siano compilati due righi della Sezione I del quadro C e che i redditi indicati in uno dei righi corrispondano a quelli riportati nei punti da 761 a 775 della CU 2026 e che i redditi indicati nell'altro rigo corrispondano a quelli riportati nei punti da 771 a 775. Se il totale dei redditi agevolati è inferiore o uguale alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 781 o 784 della CU 2026 se il contribuente ha percepito redditi per lavoro sportivo prestato nel settore del dilettantismo (codice 8 in colonna 1 dei righi da C1 a C3);

- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nei punti 782 o 785 della CU 2026 se il contribuente è un under 23 e ha percepito redditi per lavoro sportivo prestato nel settore professionistico (codice 9 in colonna 1 dei righi da C1 a C3);
- i redditi indicati nella Sezione II del quadro C corrispondano a quelli riportati nel punto 480 della CU 2026 se il contribuente ha percepito compensi come addetto alle corse ippiche;
- nel caso in cui il contribuente ha percepito somme per premi di risultato:
 - il codice indicato nel rigo C4, colonna 1, relativo al limite delle somme per premi di risultato corrisponda a quello indicato al punto 571 o 591 della CU 2026;
 - gli importi indicati nel rigo C4, colonne 2 e 3, relativi ai premi di risultato corrispondano rispettivamente agli importi indicati ai punti 578 o 598 ovvero ai punti 572 o 592 della CU 2026;
 - l'importo indicato nel rigo C4, colonna 4, relativo all'imposta sostitutiva trattenuta, corrisponda all'importo indicato ai punti 576 o 596 della CU 2026;
 - l'importo indicato nel rigo C4, colonna 5, relativo ai *benefit*, corrisponda all'importo indicato ai punti 573 o 593 della CU 2026;
 - l'importo indicato nel rigo C4, colonna 6, relativo ai *benefit* a tassazione ordinaria, corrisponda all'importo indicato ai punti 579 e/o 599 della CU 2026;
- nel caso il contribuente abbia diritto alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, gli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo C15 corrispondano agli importi indicati rispettivamente nei punti 384, 385 e 516 della CU 2026;
- il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni indicati al rigo C5, colonne 1 e 2, nella Sezione I, corrisponda rispettivamente ai punti 6 e 7 della CU 2026. Se è stato inserito il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, occorre verificare che il numero dei giorni corrisponda a quanto indicato nelle annotazioni alla CU con il codice AX. Se, invece, il datore di lavoro non ha rilasciato la CU perché non obbligato a farlo, è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondano a quelli riportati nel punto 457 della CU 2026 se il contribuente ha percepito redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;

- l’importo indicato nella colonna 1 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 21 della/e CU 2026;
- l’importo indicato nella colonna 2 del rigo C9, relativo al totale delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea (R.I.T.A.), corrisponda alla somma degli importi indicati con il codice AX nelle annotazioni alla CU 2026. La colonna 2 del rigo C9 può essere compilata solo se la casella “Casi particolari” del quadro C risulti compilata con il codice ‘11’;
- l’importo indicato nel rigo C10, relativo al totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 22 della CU 2026;
- l’importo indicato nel rigo C11, relativo all’acconto dell’addizionale comunale 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 26 della CU 2026;
- l’importo indicato nel rigo C12, relativo al totale del saldo dell’addizionale comunale 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 27 della CU 2026;
- l’importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell’acconto dell’addizionale comunale 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 29 della CU 2026;
- il codice indicato nel rigo C14, colonna 1, relativo al riconoscimento o meno da parte del sostituto del trattamento integrativo corrisponda al codice riportato al punto 390 della CU 2026 ed il relativo importo del trattamento integrativo erogato, indicato in colonna 2, corrisponda all’importo indicato al punto 391 CU 2026;
- l’importo indicato nel rigo C14, colonna 3, relativo all’esenzione per ricercatori e docenti, corrisponda alla somma indicata al punto 463 CU 2026; tale importo può essere presente solo se la casella “Codice” di cui al punto 462 della CU 2026 risulti compilata con il codice ‘2’ o con il codice ‘15’. Se il contribuente fruisce direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, l’importo indicato nel rigo C14, colonna 3, deve corrispondere all’ammontare indicato nelle annotazioni alla CU 2026 con il codice BC o CV per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni, riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3;
- l’importo indicato nel rigo C14, colonna 4, relativo all’esenzione impatriati, corrisponda alla somma indicata al punto 463 CU 2026; tale importo può essere presente solo se la casella

“Codice” di cui al punto 462 CU 2026 risulti compilata con il codice “4, 6, 8, 9 o 13 o 14 o 16 o 17”. Se il contribuente fruisce direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, l’importo indicato nel rigo C14, colonna 4, deve corrispondere all’ammontare indicato nelle annotazioni alla CU 2026 con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni, riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3;

- il codice indicato nel rigo C14, colonna 5, relativo alla presenza o meno di almeno un reddito di cui all’articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, corrisponda al codice riportato al punto 718 della CU 2026 ed il relativo importo di tale reddito, indicato in colonna 6, corrisponda all’importo indicato al punto 719 CU 2026. L’importo indicato nel rigo C14, colonna 7, relativo al reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo, corrisponda alla somma indicata al punto 720 CU 2026 e il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, indicati in colonna 8, corrisponda rispettivamente al punto 721 della CU 2026;
- il codice indicato nel rigo C14, colonna 9, relativo al riconoscimento o meno da parte del sostituto della somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo corrisponda al codice riportato al punto 724 della CU 2026 ed il relativo importo della somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo erogata, indicato in colonna 10, corrisponda all’importo indicato al punto 725 CU 2026;
- gli importi indicati nel rigo C15 corrispondano alle somme indicate nei punti 384, 385 e 516 della CU 2026;
- in caso di più CU, gli importi indicati nel rigo C14 e C15 corrispondano a quanto indicato nelle istruzioni al modello 730/2026;
- per gli importi indicati nel rigo C16 occorrerà verificare che le somme indicate nelle colonne 1, 2, 3 e 4 corrispondano, rispettivamente, alle somme indicate nei punti 651, 655, 652 e 653 della CU 2026. In caso di più CU, occorre verificare che gli importi indicati nel rigo C16 corrispondano a quanto indicato nelle istruzioni al modello 730/2026.

Il modello di CU, salvo i casi sopra evidenziati, non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.); pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati (***Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 3***).

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF, dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF, dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione.

Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati trattenuti, corrispondenti ai punti 30, 31, 33, 34, 131, 132, 133, 500, 501, 577 e 597 della CU 2026 del dichiarante o, se sono state percepite somme a titolo di R.I.T.A., indicati nelle annotazioni alla CU 2026 del dichiarante con il codice AX.

In presenza di una CU 2026, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili, si possono verificare due diverse situazioni:

- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nel rigo C9 le ritenute risultanti al punto 21 della CU 2025 e nel rigo C10 l'addizionale regionale risultante al punto 22 della CU 2026;
- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nella colonna 7 del rigo F2 le ritenute IRPEF e nella colonna 8 del rigo F2 l'addizionale regionale risultanti dai punti 498 e 499 della CU 2026.

Per attestare i redditi di locazione e sublocazione breve e per la locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato è necessario che il sostituto d'imposta rilasci al contribuente la Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2026. In assenza della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2026, il rigo F8 della sezione VII non può essere compilato.

In particolare, se nella colonna 2 dei rigi da B1 a B5 sono indicati i codici 3, 4, 8, 11, 12, 14 e 16, occorre verificare che nei rigi da B1 a B5:

- se è compilata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano al 100 per cento degli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2026, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l'anno “2025” e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421;
- se non è compilata la colonna 11 (cedolare secca), i redditi indicati nella colonna 6 corrispondano agli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2026, per le quali nella casella dei punti 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l'anno

“2025” e non risulta barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421, ridotti delle spese per servizi accessori sostenute direttamente dal conduttore o a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

Se nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2026, è barrata la casella dei punti 21, 121, 221, 321 e 421 occorre verificare che gli importi indicati nei punti 19, 119, 219, 319 e 419 della stessa CU siano indicati nel rigo D4 con il codice 10.

Per i redditi di capitale (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40 per cento (in presenza di codice 1, 4 o 7 a colonna 1), al 49,72 per cento (in presenza di codice 5, 6 o 8 a colonna 1), al 58,14 per cento (in presenza dei codici 9, 10 o 11 a colonna 1) o al 100 per cento (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti da 28 a 37 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. Occorre, altresì, verificare che nella colonna 4 sia indicato l'importo rilevabile dal punto 41 della medesima certificazione.

Per gli altri redditi di capitale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano, rispettivamente, all'importo dei redditi erogati e delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni.

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi possono essere rilevati dalla CU 2026. Per i redditi diversi e di lavoro autonomo è necessario verificare che gli importi indicati:

- nella colonna 2 e nella colonna 3 del rigo D3;
- nella colonna 4 e nella colonna 6 del rigo D4;
- nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D5;

corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle CU 2026 – Lavoro autonomo.

Se nella colonna 3 del rigo D4 è stato indicato il codice 7 o 11, gli importi dell'addizionale regionale e comunale trattenuti e rilevabili dai punti 12, 13, 15 e 16 della CU 2026 - Lavoro autonomo, vanno riportati nel rigo F2, Sez. II, colonne 5 e 6.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 del rigo D4 e nella colonna 3 del rigo D5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia di reddito	Documento
<ul style="list-style-type: none">- Reddito di lavoro dipendente e assimilato- Reddito da attività assimilate al lavoro autonomo (D3 codice 1, 2 e 3)- Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale (D4, codice 6 e 7 o 11)- Redditi derivanti da locazioni brevi (D4, codice 10)- Redditi diversi (D5, codice 1, 2 e 3)	CU 2025 e CU 2026
Redditi di capitale	Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite (CUPE)

Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda (Quadro E)

Aspetti generali

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in altre disposizioni di legge. Il successivo art. 16-*ter* del TUIR, inoltre, come precisato più avanti, stabilisce la disciplina del riordino delle predette detrazioni.

Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell'imposta lorda, l'intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.

Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista dall'art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l'altro, al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato.

La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:

- la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (**Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E**);
- la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.

Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
- la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l'importo non rimborsato.

ESEMPIO:

spese per asilo nido sostenute dal contribuente	1.000,00 €
spese rimborsate dal datore di lavoro	800,00 €
limite di spesa detraibile	632,00 €
spesa su cui calcolare la detrazione	200,00 €

Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-*bis*), del TUIR.

Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell'imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L'eventuale eccedenza viene, quindi, persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d'imposta successivo. Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell'art. 16 del TUIR. In caso di incapienza dell'imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.

Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lett. c) (spese sanitarie), e) e e-*bis*) (spese di istruzione), e-*ter*) (spese per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA), e-*quater*) (spese per iscrizione a scuole di musica), f) (premi di assicurazione), i-*quinquies*) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive), i-*sexies*) (canoni di locazione per studenti universitari) e i-*decies*) (spese per abbonamenti al trasporto pubblico), la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR, come modificato, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, dall'art. 1, comma 11, della legge di bilancio 2025 e dall'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi

internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

A partire dall'anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell'età. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2025, il limite reddituale a cui fare riferimento è di euro 2.840,51.

Ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 12 del Tuir, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti.

Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico, vale a dire, dall'anno d'imposta 2025, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell'interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, oppure delle spese sostenute per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato *«Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46»*, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), e modifica la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia contenuta nell'art. 12 del TUIR, con l'effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-*bis*;

- per i figli di età inferiore ai 21 anni, che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR (*Circolare 18.02.2022, n.4/E*).

Si segnala, inoltre, che l'art. 12, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2025, prevede che quando *«le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2»*. Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 - recante la *«Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze»* (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – *«le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»* (art. 1, comma 20).

In caso di unioni civili celebrate all'estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico e per le spese ad essi relative è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempre che la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la l. n. 76 del 2016 non ha disposto l'equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 75.000, l'art. 16-ter del TUIR, ha previsto, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni d'imposta (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla ***Circolare 29.05.2025, n. 6/E***).

In particolare, per tali soggetti, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.

Il risultato così ottenuto determina l'ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l'importo della detrazione spettante.

In proposito, si precisa che, in riferimento agli oneri detraibili in più annualità, nella determinazione del predetto ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione rileva solo la rata di spesa riferita all'anno oggetto di dichiarazione.

Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione sono escluse le spese sanitarie e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie nonché:

- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. f) e f-bis del Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei massimali degli oneri e delle spese detraibili previsti ai sensi del nuovo art. 16-ter del TUIR.

REDDITO	IMPORTO BASE	IMPORTO MASSIMO ONERI E SPESE AMMESSI IN DETRAZIONE			
		Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)	Un figlio a carico (coefficiente 0,7)	Due figli a carico (coefficiente 0,85)	Tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)
Superiore a 75.000 euro fino a 100.000 euro	14.000 euro	7.000 euro	9.800 euro	11.900 euro	14.000 euro
Oltre i 100.000 euro	8.000 euro	4.000 euro	5.600 euro	6.800 euro	8.000 euro

Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all'ammontare massimo così determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d'imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative.

Resta ferma la previsione, in vigore dall'anno d'imposta 2020, secondo cui la detrazione dall'imposta lorda per alcune delle spese indicate nell'art. 15 del TUIR varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000 (art. 15, comma 3-bis, del TUIR).

Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese: di intermediazione immobiliare, veterinarie, per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi, funebri, di istruzione non universitaria, di istruzione universitaria, per minori o maggiorenni con DSA, per premi di assicurazione, relative a beni soggetti a regime vincolistico, per attività sportive dei ragazzi, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per canoni di *leasing* di immobili da adibire ad abitazione principale, per l'assistenza personale, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, per erogazioni liberali per attività culturali e artistiche, per erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo, per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato e per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, per mantenimento dei cani guida, per l'iscrizione annuale o abbonamento per ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a

scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

La detrazione, invece, compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-*ter* dell'art. 15 del TUIR e per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 15 del TUIR (art. 15, comma 3-*quater*, del TUIR).

Ne consegue che il contribuente con un reddito complessivo superiore a euro 75.000, ma non superiore a euro 120.000, determina l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-*ter* del TUIR e beneficia delle detrazioni per l'intero importo. Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell'anno di riferimento sia superiore a euro 120.000, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-*ter* del TUIR, beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 del TUIR (ad eccezione di quelle indicate al comma 3-*quater* del medesimo articolo) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 240.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 120.000.

ESEMPIO

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto ai sensi art. 15, comma 3-bis, del TUIR:

Redditi (euro)	Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000	100
Oltre 120.000 fino a 240.000	$100 \times (240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre 240.000	0

Per i redditi superiori ad euro 120.000, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Per le spese sostenute nell'interesse dei familiari a carico, si applicano le regole previste per le singole tipologie di oneri; conseguentemente, anche in tali casi la detrazione è parametrata al reddito se ciò è previsto per lo specifico onere. Ad esempio, le spese mediche sostenute nell'interesse dei figli fiscalmente a carico non vanno ragguagliate al reddito poiché, trattandosi di spese sanitarie, le stesse sono escluse da tale rideterminazione dal comma 3-*quater* dell'art. 15 del TUIR. Lo stesso principio si applica alla detrazione per le spese sanitarie per familiari, anche non fiscalmente a carico, affetti da patologie esenti di cui al secondo periodo dell'art. 15, comma 2, del TUIR, atteso che si tratta sempre di spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del medesimo TUIR.

ESEMPIO che sintetizza il meccanismo di detraibilità dell'art. 16-ter e dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR:

si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e tre figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 150.000 euro e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.000 euro, così suddivisi:

- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a euro 4.000 (detrazione 26%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a euro 3.000 (detrazione 19%);
- oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale contratti dopo il 31.12.2024 pari a euro 2.000 (detrazione 19%).

In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell'art. 16-ter del TUIR, risulta pari a euro 8.000 (importo base di euro 8.000 moltiplicato per il coefficiente di 1 previsto per tre figli a carico).

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, rilevano anche gli oneri sostenuti in dipendenza di mutui contratti dopo il 31.12.2024, il contribuente può:

- imputare la spesa per l'erogazione liberale e detrarre euro 1.040 (spesa di euro 4.000, detrazione 26%);
- imputare la spesa per gli oneri derivanti da mutui contratti dopo il 31.12.2024 e detrarre euro 380 (spesa di euro 2.000, detrazione 19%);
- imputare, nel residuo ammontare consentito (euro 8.000 - euro 6.000 = euro 2.000), una parte delle spese sostenute per l'istruzione per i figli, calcolando una detrazione pari a euro 380 (euro 2.000, detrazione 19%).

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a euro 120.000, opera, altresì, la limitazione dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese di istruzione per i figli spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 240.000, diminuito del reddito complessivo, e euro 120.000.

Tale importo risulta pari a $100 \times (240.000 - 150.000) / 120.000 = 75\%$ della detrazione (euro 380) = euro 285.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3-quater, del TUIR, la detrazione per le spese sostenute in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale spetta, invece, per l'intero importo ammesso in detrazione, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a euro 1.705.

Si sottolinea, infine, che nel caso in cui il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fosse stato contratto prima dell'1.1.25, tale spesa sarebbe esclusa dall'ammontare massimo degli oneri e delle

spese di cui all'art. 16-ter del TUIR, e, pertanto, il contribuente potrebbe imputare al suddetto conteggio l'intera spesa sostenuta per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, ferma restando l'applicazione per tale spesa dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020), della quota di agevolazione ACE di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 15, comma 3-ter, del TUIR) e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Dall'anno d'imposta 2020, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della legge bilancio 2020, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «*altri sistemi di pagamento*».

Ai sensi del successivo comma 680, la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Per «*altri sistemi di pagamento*» devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via *smartphone* che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può, infatti, essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L'estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

In caso di pagamento con applicazioni via *smartphone* tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla *e-mail* di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'*app*.

I CAF e i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie rispettivamente per l'apposizione del visto di conformità e il controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Il requisito richiesto dalla norma circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall'art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri

dall'IRPEF come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento "tracciabili" intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.

Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.

Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere, ad esempio, supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.

Tuttavia, tenuto conto della *ratio* della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall'imposta, devono informare il contribuente dei presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:

- il pagamento risulti effettuato nel corso del 2025, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;

- il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone nella dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (ad esempio: spese sanitarie, spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità, di cani guida per i non vedenti, spese per alunni con DSA, premi di assicurazione rischio morte o invalidità permanente, spese per istruzione, rette per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell'apposito quadro "Familiari a carico" della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero), il CAF o il professionista abilitato non devono effettuare alcuna verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico, ma devono verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (***Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 1***).

Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:

- se l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (***Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6***);
- se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell'altro quest'ultimo può portare sempre in detrazione l'intera spesa sostenuta (***Circolare 16.02.2007 n. 11/E, risposta 2.1***). La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro genitore a condizione, tuttavia, che quest'ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
- più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse di familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, ferme restando le specifiche ipotesi che saranno illustrate nei paragrafi successivi (acquisto di autovetture per persone con disabilità, spese per la frequenza di asili nido).

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell'interesse di un familiare, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l'onere, né al familiare (**Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.4**).

L'importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L'imposta di bollo (attualmente pari ad euro 2,00) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore ad euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta che non è in regola con il pagamento dell'imposta di bollo può portare in detrazione le spese relative all'imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest'ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (**Risoluzione 18.11.2008 n. 444/E**).

Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, si osserva che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, in caso di dichiarazione precompilata, presentata senza modifiche, è previsto l'esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. In particolare, per le spese sanitarie occorre conservare la documentazione esibita dal contribuente o, in alternativa, il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria unitamente ai singoli documenti (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo è stato modificato. Per approfondimenti sul tema si rinvia al paragrafo "Il rilascio del visto di conformità".

Nel prosieguo della circolare i riferimenti alla ricevuta fiscale e allo scontrino si intendono effettuati al documento commerciale, secondo le disposizioni vigenti.

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata "trattamento integrativo", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Dal 1° gennaio 2022 il predetto trattamento è riconosciuto nella misura di euro 1.200 ai lavoratori la cui imposta lorda, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, diminuita, per l'anno 2025, dell'importo di euro 75 rapportato al periodo di lavoro nell'anno, e il cui reddito complessivo -calcolato tenendo conto del reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali, nonché considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell'agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. "impatriati" e al netto del reddito dell'abitazione principale

e delle relative pertinenze - non sia superiore a euro 15.000. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il predetto reddito complessivo è compreso tra euro 15.001 e 28.000, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell'imposta lorda (di cui al rigo 16 del 730-3). Qualora questa condizione sia verificata, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare comunque non superiore a euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda.

Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti:

- a) detrazioni per carichi di famiglia;
- b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
- c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
- d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- e) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- f) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:
 - interventi ammessi al c.d. Sisma *bonus*;
 - interventi ammessi al c.d. *Bonus* verde;
 - interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - *Bonus* facciate;
 - interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
 - spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - *Bonus* mobili;
 - spese per l'arredo degli immobili per le giovani coppie;
 - spese per l'acquisto di abitazione di classe energetica A o B;
 - spese per interventi finalizzati al risparmio energetico - *Eco bonus*;
 - *Superbonus*;
 - spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Per l'anno d'imposta 2025, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art.49 del TUIR, con esclusione dei titolari di redditi di pensione di cui alla lettera a) del comma 2 dello stesso articolo, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 20.000, è riconosciuta una somma, che non concorre

alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a euro 8.500;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a euro 8.500 ma non a euro 15.000;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a euro 15.000.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Ai titolari di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, il cui il reddito complessivo sia superiore a euro 20.000 ma non superiore a euro 40.000, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda.

Ai fini della determinazione del limite del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati percepiti dai docenti e ricercatori e i cd. "impatriati" nonché dei redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva. Si precisa, inoltre, che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla **Circolare 16.05.2025, n. 4/E**).

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli oneri detraibili che possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2025.

QUADRO E SEZ. I		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Spese sanitarie (E1, E3)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì a determinate condizioni
Spese sanitarie per patologie esenti (E2)	Nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta	Sì a determinate condizioni
Spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, spese per acquisto cane guida per non vedenti (E4, E5)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Interessi passivi (E7)	Nell'interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)	Sì

QUADRO E SEZ. I		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Interessi passivi (righe E8-E10 codici 8-9 - 10 - 11- 46 - 47 - 55 - 56)	Nell'interesse proprio	Sì
Spese istruzione (Righe E8-E10 codice 12-13)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Spese funebri (Righe E8-E10 codice 14)	Nell'interesse proprio, a prescindere dal soggetto a cui sono riferite	Sì
Spese per addetti all'assistenza personale (Righe E8-E10 codice 15)	Nell'interesse proprio o di familiari anche non a carico	Sì
Spese per attività sportive per ragazzi (Righe E8-E10 codice 16)	Nell'interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codice 17 - Spese per intermediazione immobiliare)	Nell'interesse proprio	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codice 18 - Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codici da 21 a 30, codice 35 e codice 99)	Nell'interesse proprio	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codice 31 - Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici)	Nell'interesse proprio	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codice 32 - Contributi per riscatto laurea)	Nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codice 33) - Spese sostenute per la frequenza di asili nido	Nell'interesse dei figli fiscalmente a carico	Sì
Assicurazioni (Righe E8-E10 codici 36-38-39-51-52-53)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codice 40 - Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Erogazioni liberali alle ONLUS, APS e ai partiti politici (Righe E8-E10 codici 61-62-71-76)	Nell'interesse proprio	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codici 43-54-81 - Assicurazione per rischio di eventi calamitosi)	Nell'interesse proprio	Sì

QUADRO E SEZ. I		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Altri oneri (righe E8-E10 codice 44 - Spese in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento - DSA)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Altri oneri (righe E8-E10 codice 45 - Spese per l'iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	Sì
Spese per canoni di <i>leasing</i> (Rigo E14)	Nell'interesse proprio	Sì

QUADRO E SEZ. III A		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del <i>Superbonus</i> , spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del <i>bonus verde</i> (Righi da E41 a E43)	Nell'interesse proprio	Sì con bonifico

QUADRO E SEZ. III C		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56)	Assicurato, suoi superstiti o suoi parenti ed affini entro il secondo grado	No
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56)	Nell'interesse proprio	Sì
Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57)	Nell'interesse proprio	Sì con bonifico
Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58)	Nell'interesse proprio	Sì con bonifico
Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59)	Nell'interesse proprio	No

QUADRO E – SEZ. IV		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, inclusi gli interventi ammessi al <i>Superbonus</i> (Righi da E61 a E62)	Nell'interesse proprio	Sì con bonifico

QUADRO E – SEZ. V		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, codici 1, 2 e 4)	Nell'interesse proprio	No
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)	Nell'interesse proprio	No

QUADRO E – SEZ. VI		
Tipologia onere detraibile	Spese sostenute dal contribuente	Pagamento tracciabile
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)	Nell'interesse proprio	No
Altre detrazioni (Rigo 83, codice 1) - Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	No
Altre detrazioni (Rigo 83, codice 2) - Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova	Nell'interesse proprio	No

Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)

Aspetti generali

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell'art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.

La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

- la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
- gli oneri e le spese abbattano il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (**Risoluzione 23.04.2007 n. 77/E**);
- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. La deduzione, pertanto, non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell'anno del rimborso;
- la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo, tranne che non vi sia un'espressa previsione normativa. Un'eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR).

Si precisa, tuttavia, come previsto dall'art. 10, comma 2-*bis*, del TUIR, che non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell'erogazione.

Non è, inoltre, possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

Per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché per ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano “fiscalmente a carico” a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

A partire dall'anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2024, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell'età.

In linea generale, il contribuente ha diritto alla deduzione se il documento di spesa è intestato al contribuente, che espone nella dichiarazione tale onere, ad eccezione delle spese sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per le quali il documento di spesa può essere intestato anche al predetto familiare. Inoltre:

- la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro genitore a condizione, tuttavia, che quest'ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
- più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse di familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Al riguardo, si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. n. 230 del 2021, a far data dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche

se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR (**Circolare 18.02.2022 n. 4/E e Risoluzione 03.10.2023 n. 55/E**).

Si segnala, inoltre, che l'art. 12, comma 4-ter., del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2025, prevede che quando *«le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2»*.

In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di familiari non a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR).

La l. n. 76 del 2016 (c.d. “legge Cirinnà”) equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (l. n. 184 del 1983) – *«le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»* (art. 1, comma 20).

In caso di unioni civili celebrate all'estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l'equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell'interesse di un familiare, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla deduzione né alla persona che ha sostenuto l'onere, né al familiare (***Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.4***).

Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una deduzione, si osserva che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, in caso di dichiarazione precompilata, o semplificata e guidata, presentata senza modifiche, è previsto l'esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. In particolare, per le spese sanitarie è necessario conservare la documentazione esibita dal contribuente o, in alternativa, il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria unitamente ai singoli documenti (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo è stato modificato. Per approfondimenti sul tema si rinvia al paragrafo “*Il rilascio del visto di conformità*”.

Tipologia onere deducibile	Spese sostenute dal contribuente
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)	Nell'interesse proprio
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)	Nell'interesse proprio
Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)	Nell'interesse proprio
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico

Tipologia onere deducibile	Spese sostenute dal contribuente
Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21)	Nell'interesse proprio
Altri oneri (Rigo E26, codice 13)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali e ai sottoconti PEPP (Righi da E27 a E30)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)	Nell'interesse proprio
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33)	Nell'interesse proprio
Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)	Nell'interesse proprio

Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)

Acconti

È necessario controllare che gli acconti versati nel 2025 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti da 121 a 127 (da 321 a 327 per il coniuge) della CU 2026, nel prospetto di liquidazione o versati direttamente dal contribuente tramite modello F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto.

1. Dichiarazione anno precedente presentata con modello Redditi PF

Gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24 in cui è indicato l'anno 2025:

- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonna 3, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;
- nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

2. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto che eroga il rimborso

Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo del punto 121 della CU 2026;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l'importo del punto 122 della CU 2026;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l'importo del punto 124 della CU 2026;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l'importo del punto 126 della CU 2026;
- nel rigo F1, colonna 6, va indicato l'importo del punto 127 della CU 2026.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

3. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto che eroga il rimborso

Gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.

Gli acconti del coniuge nella CU 2026 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e certificati nei punti 321, 322, 324, 326 e 327.

4. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto senza sostituto

Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.

In particolare:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo riportato nel rigo 141 del modello 730-3/2025 aumentato dell'importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2025;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l'anno 2025;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l'importo riportato nel rigo 142 del modello 730-3/2025 aumentato dell'importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2025;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l'importo riportato nel rigo 143 del modello 730-3/2025 aumentato dell'importo eventualmente versato con modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2025;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l'anno 2025.

5. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto senza sostituto

Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.

Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2025 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e indicati nei righe: 114, 117 e 120.

Gli eventuali versamenti effettuati con il modello F24 vanno imputati tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei vari righe.

Ai fini dell'indicazione dell'acconto dell'addizionale comunale 2025, se risulta compilato anche il rigo 243 (acconto addizionale comunale in caso di domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del mod. 730-3/2025, nel rigo F1, colonna 3, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.

6. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto e rimborso erogato dall'Agenzia delle entrate

Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2025 e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo del rigo 94 del modello 730-3/2025;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l'anno 2025;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l'importo del rigo 97 del modello 730-3/2025;

- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l'importo del rigo 100 del modello 730-3/2025;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l'anno 2025.

7. Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto e rimborso erogato dall'Agenzia delle entrate

Gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2025 e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo del rigo 94 del modello 730-3/2025;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 e l'anno 2025;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l'importo del rigo 97 del modello 730-3/2025;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l'importo del rigo 100 del modello 730-3/2025;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841 e l'anno 2025.

Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2025 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e indicati nei righe: 114, 117 e 120.

Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Eccedenze IRPEF risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Sezione III-A - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Rigo F 3)

Se nel rigo F3 è indicata un'eccedenza, questa può risultare:

- da precedenti dichiarazioni presentate nei termini oltre che da dichiarazioni integrative a favore presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
- dalla CU 2025;
- da una comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5 del modello Redditi PF 2025).

Nel primo caso, è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda:

- all'eccedenza IRPEF risultante dalla dichiarazione (presentata nei termini, anche nei 90 giorni successivi alla scadenza) relativa ai redditi 2024 oltre a quella risultante dalla dichiarazione integrativa, relativa sempre ai redditi 2024, presentata entro il 30 novembre 2026, termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (in

entrambi i casi occorre fare riferimento all'importo di colonna 5 del rigo RX 1 del modello Redditi PF 2025);

- ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione;
- a quanto indicato nel punto 64 della CU 2026 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto).

Nel caso, invece, di comunicazione dell'Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi PF 2025 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX 1 della colonna 5 del medesimo modello:

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (ad esempio, euro 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio, euro 1.000), verificare che sia stato riportato l'importo inferiore (nell'esempio, euro 800). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il modello F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (euro 200 nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (euro 1.000).

Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2025 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il modello F24 dell'IMU ma tale credito non è stato utilizzato (in tutto o in parte), nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del credito IRPEF indicato nel rigo 501 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2025 per il dichiarante (rigo 551 per il coniuge) e nella colonna 2 dello stesso rigo F3 deve essere riportato l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il modello F24.

Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell'imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l'IRPEF.

Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata nella CU, è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto, ricevuto dallo stesso CAF o professionista abilitato per il tramite dell'Agenzia delle entrate, costituisce ugualmente prova che non è stato operato il conguaglio.

Sezione III-B - Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo (Rigo F4)

Questa sezione è stata introdotta a seguito della modifica prevista dall'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con la quale è stato uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a sfavore che a favore del contribuente. Entrambe possono essere ora presentate entro il termine previsto per l'accertamento. L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Gli eventuali importi indicati nel rigo F4 devono quindi risultare dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale presentata nel 2025 e relativa ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, in quest'ultimo caso se la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo il 30 novembre 2024.

Ad esempio, con riferimento all'IRPEF, per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2018 l'importo indicato nella colonna 2 del rigo F4 deve coincidere con l'importo di colonna 5 del rigo RX 1 del modello Redditi PF 2019

Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell'imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l'IRPEF.

Se nel corso del 2025 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore e relative a diversi periodi d'imposta devono essere compilati distinti righe per ciascun periodo d'imposta.

L'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2026 o Redditi PF 2026.

Sezione VII – Locazioni brevi

Nel rigo F8 va indicata la somma degli importi delle ritenute indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 del quadro Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2025; per cui nella relativa casella del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l'anno "2025".

Se in possesso di più CU 2025, indicare la somma degli importi indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 dei quadri Certificazioni Redditi – Locazioni brevi della CU 2026 per cui nella relativa casella del punto 4, 104, 204, 304 e 404 è indicato l'anno "2025". Se è indicato l'anno "2024" occorre verificare che tali importi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024. Se il contribuente è in possesso della CU 2025 in cui nella casella del punto 4 è

indicato l'anno 2025, occorre verificare che gli importi indicati nel rigo F8, Sez. VII, siano corrispondenti a quelli indicati nei punti 20, 120, 220, 320 e 420 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2025 e che essi non siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Acconti	<ul style="list-style-type: none"> - CU 2026 - 730/2025 (dipendenti senza sostituto d'imposta o con sostituto e rimborso erogato dall'Agenzia delle entrate) - Modello F24
Eccedenze derivanti precedenti dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che le relative ricevute di trasmissione telematica - CU 2026 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver effettuato il conguaglio - Comunicazione dell'Agenzia delle entrate - Modello F24 in caso di compensazioni
Ritenute – Locazioni brevi	<ul style="list-style-type: none"> - CU 2025 (casella 4 barrata) e/o CU 2026

Autocertificazioni

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a, nato/a
ail
.....codice fiscale, avvalendosi delle
disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici
goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara quanto segue:

Righi 730	DICHIARAZIONE
E1-E10	Per gli oneri per i quali è previsto l'obbligo di tracciabilità di cui all'art. 1, comma 679, della l. n. 160 del 2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa, quest'ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento, anche se il sistema di pagamento "tracciabile" è intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico.
E1	I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente.
E1	I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto attestanti l'idoneità del presidio acquistato. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica certificata.
E2	I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
E3	I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro, sono relativi a spese sanitarie per persone con disabilità. Si attesta il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.
E4	L'autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio della persona con disabilità.
E4	È stato riconosciuto persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; la disabilità riconosciuta comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 8 della l. n. 449 del 1997.

Righi 730	DICHIARAZIONE
E4	È stato riconosciuto persona con disabilità psichica o mentale con assegnazione dell'indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della l. n. 104 del 1992 o, limitatamente a determinate patologie, da altre Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, così come definito dall'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all'art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000.
E4	È stato riconosciuto sordo ai sensi della l. n. 381 del 1970 o non vedente ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 50 della l. n. 342 del 2000.
E4	Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l'anno 2025 in quanto non ha trasferito l'autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all'acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute alla propria disabilità, ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi
E5	Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell'animale.
E5	È stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.
E7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l'anno d'imposta 2025.
E7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e l'immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.
E7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'abitazione principale. L'importo del mutuo da attribuire all'acquisto dell'abitazione principale è pari a euro e quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a euro.....
E8-E10 Cod. 8	L'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva anche per l'anno d'imposta 2025.
E8-E10 Cod. 9	Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio edilizio.
E8-E10 Cod. 10	L'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l'anno d'imposta 2025.
E8-E10 Cod. 10	L'immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.
E8-E10 Cod. 10	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato a partire dal 1998 per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione non è indicata nel contratto di mutuo e l'Istituto di credito non ha prodotto documentazione.

Righi 730	DICHIARAZIONE
E8-E10 Cod. 15	Le spese sostenute per addetti all'assistenza personale sono riferite a persona non autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione medica di cui si dichiara il possesso e che il familiare rientri fra i soggetti indicati dall'art. 433 c.c.
E8-E10 Cod. 17	L'immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni.
E8-E10 Cod. 18	Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km. L'immobile preso in locazione è situato nello stesso Comune in cui ha sede l'Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell'UE o del SEE con i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un Comune limitrofo.
E8-E10 Cod. 25	Si attesta che in riferimento alle spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico non è stato riconosciuto il credito di imposta "bonus restauro immobili di interesse storico".
E8-E10 Cod. 29	L'animale è detenuto legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
E8-E10 Cod. 30	È stato riconosciuto sordomuto ai sensi della l. n. 381 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
E8-E10 Cod. 33	Di non aver fruito del <i>bonus</i> asili nido.
E8-E10 Cod.38	Il beneficiario del contratto di assicurazione è una persona con disabilità e necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge, ed è in possesso della relativa documentazione.
E8-E10 Cod.40	La spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico, per la quale spetta la relativa detrazione d'imposta, è stata sostenuta da, codice fiscale, per sé stesso o per il familiare a carico: codice fiscale.....
E8-E10 Cod.44	Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di persone con diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, non aveva completato la scuola secondaria di secondo grado.
E8-E10 Cod.44	Si attesta il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di DSA.
E14	L'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che nell'anno è stata mantenuta la dimora abituale; di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell'agevolazione.
E23	I contributi riferiti al Libretto Famiglia Inps indicati sono relativi esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici
E25	È stato riconosciuto persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da altra commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.

Righi 730	DICHIARAZIONE
E25	Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell'art. 433 c.c. (<i>indicare vincolo di parentela</i>).
E32	Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.
E32	Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18 del DPR n. 380 del 2001, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a "canone concordato"), e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a "canone speciale").
E33	Le somme restituite al soggetto erogatore in anni precedenti non sono state dedotte dal sostituto d'imposta e non sono state restituite al netto delle imposte.
E71 cod. 1 e 2	L'immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.
E71 Cod. 4	L'unità immobiliare o parte di essa presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti di legge.
E72	Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.
E81	È stato riconosciuto non vedente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001 dalla Commissione medica pubblica e di essere in possesso della relativa certificazione oltre che di un cane guida.
G4	Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e che le relative imposte sono definitive.
G15 codice 5	Il veicolo consegnato per la rottamazione era intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo
G15 codice 5	Il nuovo veicolo in locazione finanziaria è intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari
G15 codice 8	L'immobile è utilizzato esclusivamente per l'uso personale o familiare e che per le spese relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di altre agevolazioni fiscali.
G15 codice 9	Di svolgere attività ricettiva di <i>bed and breakfast</i> a carattere non imprenditoriale
G15 codice 12	Di essere in possesso della certificazione medica che attesti il collegamento tra le spese sostenute e lo svolgimento dell'attività fisica adattata (AFA).
QUADRO I	Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti esecutivi, di ammontare superiore a euro 1.500 (artt. 29 e 31 del d.l. n. 78 del 2010).

Righi 730	DICHIARAZIONE
E41-E43	Proprietà dell'immobile
E41-E43	Possesso di redditi imponibili in Italia
E41-E43	Che l'immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale
E41-E43	Che l'immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche occasionale
E41-E43	Che il Superbonus è richiesto per un massimo di due unità immobiliari per i lavori di efficientamento energetico
E41-E43	Che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
E41-E43	Rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
E41-E43	Presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi
E41-E43	Che gli interventi consistono/non consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
E41-E53	Di non avere usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
E41-E53	Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente
E41-E53	Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di euro 48.000 (o quello di euro 96.000, se gli interventi sono stati effettuati a partire dal 26 giugno 2012) riferito all'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero
E41-E53	Nell'anno 2025 ha eseguito lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie detraibili, iniziati in data per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo
E41-E53	Le spese di ristrutturazione sono state sostenute in qualità di familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento o di convivente ai sensi della legge n. 76 del 2016
E41-E53	Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio sito nel Comune di, in via n., che sono state sostenute spese per interventi di.....
	<p>Sulle parti comuni dell'edificio, in assenza di obbligo di costituzione del Condominio; - che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i seguenti:</p> <p>1) Foglio, Mappale....., Subalterno</p> <p>2) Foglio, Mappale....., Subalterno</p> <p>3) Foglio, Mappale....., Subalterno</p> <p>4) Foglio, Mappale....., Subalterno</p> <p>5) Foglio, Mappale....., Subalterno</p> <p>6) Foglio, Mappale....., Subalterno</p> <p>7) Foglio, Mappale....., Subalterno</p> <p>8) Foglio, Mappale....., Subalterno</p>
E41-E53	Che ai fini dei benefici richiesti per le spese sostenute per lavori relativi all'adozione di misure antisismiche, la documentazione inerente la riduzione della classe di rischio non è al momento disponibile in quanto i lavori non sono ancora conclusi
E56	Che ai fini della detrazione per l'acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa

Righi 730	DICHIARAZIONE
E57	Che l'arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all'abitazione oggetto di interventi di ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e l'intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell'Agenzia delle entrate 18.09.2013, n. 29/E
E61-E62	Che non è stata inviata la comunicazione all'ENEA in quanto i lavori proseguono anche per il 2026
E61-E62	Le spese di riqualificazione energetica dell'edificio sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità.

ALLEGATO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A
ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE**

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a, nato/a
il, codice fiscale, avvalendosi delle disposizioni del
DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista
dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara
quanto segue:

Righi 730	DICHIARAZIONE
E2	In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi o possedere redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente.
E30	In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di euro

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità.

**PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: **Sergio Mazzei**
Capo Ufficio: **Vito Rossi**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Anna D'Angelo**
Progetto grafico: **Claudia Iraso**

In collaborazione con il **Settore Consulenza Imposte Dirette
della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso**



Segui l'Agenzia su:

Fisco Oggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

